

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ALMIRANTE: Costruzione di un tronco di allacciamento all'acquedotto dell'Acri (Matera). (5922)	36218	COLITTO: Ricostruzione del ponte sul fiume Raja (Campobasso). (7302)	36222
AMENDOLA PIETRO ed altri: Riparazione di strade nel comune di Vietri sul Mare (Salerno). (7322)	36218	COLITTO: Ricostruzione del ponte sul fiume Lorda (Campobasso). (7327)	36223
BELLONI: Assuntore delle ferrovie dello Stato della stazione di Nove (Vicenza), (già orale). (3037)	36218	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto del comune di Longano (Campobasso). (7328)	36223
BERNARDINETTI: Pagamento del 10 per cento sulle vincite al lotto. (7336)	36219	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto sussidiario nel comune di Longano (Campobasso). (7329)	36223
CASONI: Vendita del solfato di rame. (7352)	36219	COLITTO: Ricostruzione del ponte sul torrente Rio di Macchiagodena (Campobasso). (7330)	36223
COLASANTO: Utilizzazione di personale tecnico amministrativo e subalterno da parte dell'Ente per la riforma fondiaria della Campania. (7049)	36220	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Macchiagodena (Campobasso). (7331)	36223
COLITTO: Riparazione del ponte sul torrente Rio (Campobasso). (7016)	36220	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto del comune di Macchiagodena (Campobasso). (7332)	36223
COLITTO: Proroga delle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (7058)	36220	COLITTO: Sede per gli « operai guardafili » residenti nei comuni della zona dell'alto Molise. (7406)	36224
COLITTO: Costruzione della direttissima Roma-Bari. (7089)	36220	CORBI e PAJETTA GIULIANO: Riunione di lavoratori, nel comune di Campo di Giove, (già orale). (3081)	36224
COLITTO: Costruzione del campo sportivo di Bagnoli del Trigno (Campobasso). (7109)	36221	COSTA: Costruzione della scuola elementare nella frazione Marega del Comune di Bevilacqua (Verona). (7121)	36224
COLITTO: Sistemazione da parte della A. N. A. S. del tronco della strada statale numero 87. (7160)	36221	DE MICHELE e NUMEROSO: Illuminazione stradale nei comuni di Capriate, Volturmo e Ciorlano (Caserta). (4906)	36225
COLITTO: Usi civici nei comuni di Sesto Campano e di Presenzano (Campobasso). (7196)	36221	LOPARDI: Contributo al comune di Fossa (L'Aquila) per la costruzione della fognatura. (7370)	36225
COLITTO: Destinazione dell'ex casa del fascio del comune di Pianiga (Venezia) per la scuola comunale. (7278)	36221	LOZZA: Nuovo ponte sul torrente Belbo ad Oviglio (Alessandria). (6600)	36225
COLITTO: Acquedotto sussidiario di Campobasso. (7287)	36222	MANCINI: Costruzione del pontile nella marina di Paola (Cosenza). (7338)	36226
COLITTO: Ampliamento del cimitero nel comune di Oratino (Campobasso). (7289)	36222	MONTICELLI: Pensione di guerra all'ex militare Sodi José. (7367)	36226
COLITTO: Contributo di incoraggiamento per nuove costruzioni nella città di Venezia e provincia. (7299)	36222	PALAZZOLO: Ruoli organici di primo pretore. (7389)	36226
COLITTO: Riparazione dell'acquedotto di Ielsi (Campobasso). (7301)	36222	PERRONE CAPANO: Opere portuali nella rada di Vieste (Foggia). (7396)	36227
		RIVA: Disposizioni ai comuni per gli oneri tributari per l'anno 1952. (7009)	36227

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

	PAG.
SALJA: Costruzioni I. N. A.-Casa nel comune di Capo d'Orlando (Messina). (7072)	36228
SAMMARTINO: Ricostruzione del ponte sul torrente Rio in strada Cantalupo del Sannio-Macchiagodena (Campobasso). (7015)	36228
STUANI: Completamento del palazzo per la sede della F. A. O. in Roma (7241).	36229
TROISI: Frodi nel mercato oleario. (7237)	36229

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritiene opportuna l'urgente costruzione di un tronco di acquedotto di circa 8 chilometri che unisca l'abitato del comune di Aliano (Matera) con la tubatura principale dell'acquedotto dell'Acri, essendo risultato dall'analisi, che l'acqua fornita dall'attuale acquedotto risulta chimicamente dannosa alla salute pubblica, come dimostrano le frequenti intossicazioni intestinali ». (5922).

RISPOSTA. — « L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ha già dichiarato di essere disposto a provvedere alla costruzione del tronco che allaccia l'acquedotto di Aliano (Matera) al grande acquedotto dell'Acri. La relativa perizia infatti è in corso di elaborazione per una spesa che si presume dell'importo di 60 o 70 milioni. Questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di provvedere al finanziamento della spesa suddetta nel corrente esercizio finanziario, sempreché lo consentano le esigenze da soddisfare in rapporto alla limitata assegnazione di fondi per le opere di completamento degli acquedotti di quella regione. In caso negativo sarà esaminata la possibilità di provvedervi nel prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

AMENDOLA PIETRO, GRIFONE E MARTUSCELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda disporre perché sia inclusa nel programma di lavoro ordinari del Genio civile di Salerno la riparazione delle strade della frazione Molina e delle altre ancora, tutte ripetutamente segnalate dal comune di Vietri sul Mare (Salerno) che furono gravemente danneggiate dagli eventi bellici ». (7322).

RISPOSTA. — « Non risulta che le strade della frazione Molina del comune di Vietri sul Mare (Salerno) abbiano subito danni da

eventi bellici. Infatti nessuna segnalazione è stata avanzata in proposito da parte di quell'amministrazione comunale ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

BELLONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se gli risulta che l'assuntore della stazione di Nove (Vicenza), linea Ponte delle Alpi-Conegliano, è stato punito per essersi rifiutato, perché sfinito dopo 18 ore di ininterrotto lavoro, di proseguire il servizio. Nel caso affermativo l'interrogante desidera conoscere il pensiero del Governo sulla invocata possibilità di emanazione di disposizioni più umane per il contratto di lavoro degli assuntori ferroviari », (già orale 3037).

RISPOSTA. — « Gli assuntori di stazione, gestiscono, in massima parte, impianti di scarsissima importanza e le prestazioni loro richieste sono modeste e distribuite in un periodo lavorativo che comprende dei lunghi intervalli d'inattività. E da tener presente inoltre che l'assuntori alloggia nello stesso fabbricato dell'impianto e quindi, negli accennati intervalli, può dedicarsi alle proprie necessità. Comunque l'amministrazione ferroviaria garantisce sempre agli assuntori in parola il riposo minimo continuativo, previsto per gli agenti di ruolo, sia con opportune disabilità degli impianti, sia autorizzando gli assuntori stessi ad assumere, quando necessario, il personale occorrente per la loro sostituzione. Nel caso dell'assuntore di Nove, trattandosi di impianto che comporta un'estensione normale di servizio di ore 14,10 (dalle 7,19 alle 21,29) con un lavoro statistico medio giornaliero di appena ore 1,31 (numero 18 biglietti venduti e circa 1 trasporto merci trattato), sono sufficienti le prestazioni del solo concessionario. Per altro, in occasione del fatto lamentato l'amministrazione ferroviaria provvide a disabilitare l'impianto affidato all'assuntore di cui trattasi, avendo egli fatto presente di non esser in grado di ottemperare alla disposizione di presenziamento per le ore 0,7 del 25 luglio 1951, al passaggio di un treno straordinario, in quanto diversamente non sarebbe stato rispettato il riposo minimo continuativo spettantegli. Nessun provvedimento disciplinare, pertanto, è stato adottato, per tale fatto, nei confronti dell'assuntore di Nove, il quale, indipendentemente da quanto sopra, in esecuzione di un provvedimento disciplinare irrogato nei suoi confronti sin dal 26 maggio 1951 — provvedimento, cui non era stata data attuazione per mancanza di posti disponibili — è stato re-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

centemente destinato all'impianto di Chions-Azzano-Decimo. È da presumere pertanto che l'assuntore stesso abbia erroneamente ravvisato in tale ritardato trasloco un provvedimento punitivo, susseguente al suo mancato presentimento del cointeso treno straordinario ».

Il Ministro: MALVESTITI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che i ricevitori del lotto richiedono, in caso di vincita, il 10 per cento della somma per effettuare subito e direttamente il pagamento al vincitore, senza attendere le lungaggini dell'emissione del mandato. Si desidera, infine, sapere se questo 10 per cento — che dovrebbe essere rilasciato a favore del supposto anticipante — è autorizzato o meno dal Ministero ». (7336).

RISPOSTA. — « La vigente legislazione sul lotto commette ai gestori delle ricevitorie il pagamento, con i fondi delle riscossioni, delle vincite d'importo non superiore a live venticinquemila, mentre per quelle di importo superiore provvede l'intendenza di finanza con l'emissione di ordini di pagamento esigibili nelle tesorerie provinciali. Gravi sanzioni sono previste a carico dei gestori, che non paghino ai vincitori l'integrale importo delle vincite, oppure si sostituiscano, dal momento che la bolletta del lotto è titolo al portatore, ai vincitori di somme eccedenti il limite anzidetto, anticipando l'importo della vincita, previo compenso, che, come osserva l'onorevole interrogante, potrebbe anche giungere fino al 10 per cento quando il vincitore, per necessità personale o per insofferenza di attesa, chieda o accetti operazioni del genere. L'amministrazione finanziaria, che ha sentore di siffatte speculazioni, non manca di richiedere dagli agenti della guardia di finanza l'esecuzione di indagini per accertare eventuali illecite attività e punire i gestori responsabili, ma non sempre è agevole portare a compimento dette indagini dato che i vincitori si astengono dal fare dichiarazioni e spesse volte cedono la bolletta vincente per conservare l'incognito. È da rilevare, poi, che anche al fine di stroncare qualsiasi speculazione, le intendenze di finanza debbono provvedere al pagamento delle somme vinte entro il termine massimo di dieci giorni dalla produzione della bolletta. Ai sensi della legge 23 gennaio 1952, n. 37, l'importo delle vincite è soggetto soltanto alla ritenuta dell'1 per

cento a favore dell'ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Il Ministro: VANONI.

CASONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i provvedimenti assunti per impedire che il solfato di rame possa ancora essere oggetto della indegna speculazione che imperversò, con tanto danno dei viticoltori, nella primavera e nell'autunno 1951 ». (7352).

RISPOSTA. — « In base agli acquisti di rame *blister* effettuati dai solfatieri e dall'ARAR, la produzione degli anticrittogamici per la corrente campagna è prevista in quantità più che sufficiente ai normali fabbisogni agricoli e industriali. La importazione del solfato di rame, inoltre, è libera (a dogana) e ciò contribuisce a far considerare con tranquillità la situazione dell'approvvigionamento di tale prodotto e con la fiducia che non dovrebbero verificarsi quei fenomeni di speculazione cui si allude nella interrogazione sopra riportata. Ad ogni modo sia questo Ministero che quello dell'industria ed il comitato interministeriale prezzi seguono costantemente e controllano la produzione e la distribuzione degli anticrittogamici. A tal fine è stato disposto, in sede di comitato interministeriale dei prezzi, che da parte dell'Associazione nazionale della industria chimica, siano trasmessi alle amministrazioni interessate i dati relativi alle giacenze all'inizio e alla fine di ciascun mese, alla produzione ottenuta ed alle vendite effettuate nel corso del mese stesso, nonché gli elenchi nominativi delle vendite mensili, effettuate da ciascun produttore, per pronta consegna e per consegna differita, con l'indicazione delle relative quantità e delle province di destinazione. Detti elenchi nominativi, che nella decorsa campagna si sono dimostrati utili strumenti di controllo anche ai fini della osservanza dei prezzi di vendita saranno trasmessi, per la parte di rispettiva competenza, anche ai prefetti, nella loro qualità di presidenti dei comitati provinciali dei prezzi. Inoltre l'obbligo di dimostrare in qualsiasi momento alle competenti autorità centrali e provinciali la destinazione del prodotto ed i prezzi praticati è stato esteso dal comitato interministeriale prezzi anche ai compratori-rivenditori ».

Il Ministro: FANFANI.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se e come intenda intervenire per imporre all'Ente della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

riforma fondiaria operante nella Campania che per i suoi uffici e servizi colà distaccati utilizzi personale tecnico, amministrativo e subalterno delle zone in cui opera ed eviti di trasferire da altre regioni finanche gli uscieri, considerando la notevole disoccupazione esistente in tutte le categorie delle zone stesse ». (7049).

RISPOSTA. — « Per l'esercizio delle funzioni relative all'applicazione della legge stralcio di riforma a territori della Campania, venne costituita, con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, una sezione speciale per la riforma fondiaria, presso l'Opera nazionale combattenti. In seguito ad accordi intervenuti con questo Ministero, l'Opera nazionale combattenti destinò alla sezione speciale personale che già si trovava alle sue dipendenze e che, ove non fosse stato così utilizzato, avrebbe dovuto essere licenziato per la cessazione di attività dell'Opera in altri comprensori di bonifica. La sezione speciale ha, attualmente in Campania due uffici distaccati a Santa Maria Capua Vetere ed a Battipaglia. Il primo, sistemato in locali di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti si compone di tre impiegati, già in servizio presso le aziende del basso Volturno. nell'altro ufficio prestano servizio quattro impiegati, distaccati da altre aziende dell'Opera. Ai due suddetti uffici non è adibito personale subalterno ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per riparare almeno provvisoriamente il ponte sul torrente Rio rovinato dagli eventi bellici che è a servizio della strada provinciale Macchiagodena-Cantalupo del Sannio in provincia di Campobasso, consentendo così alla laboriosa popolazione di Macchiagodena di accedere alla strada nazionale ed alla stazione ferroviaria il che da tre mesi si è reso impossibile ». (7016).

RISPOSTA. — « Per riattivare il transito sul ponte del torrente Rio, interrotto in seguito alle recenti alluvioni, lungo la strada Macchiagodena-Cantalupo del Sannio (Campobasso) si è già provveduto con intervento di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ad approvare una perizia dell'importo di un milione, i cui lavori saranno quanto prima consegnati alla ditta rimasta aggiudicataria dell'appalto ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno prorogare per almeno altri due anni le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvedimenti a favore della piccola proprietà contadina, e del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, concernente provvidenze della piccola proprietà contadina, convertiti nella legge 22 marzo 1950, n. 144, mantenendo le stesse condizioni, che indussero il Governo ad emanare le norme di cui innanzi, e tenendo conto, anzi, che in questi ultimi anni, proprio per effetto delle agevolazioni fiscali concesse dai ripetuti decreti, i piccoli trasferimenti sono notevolmente aumentati con grande beneficio dei contadini ». (7058).

RISPOSTA. — « Questo Ministero conviene sulla opportunità che sia mantenuta l'efficacia delle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144; e a tal fine ha già predisposto uno schema di disegno di legge che prevede, tra l'altro, la proroga, per un triennio, dell'efficacia del predetto decreto legislativo e dette norme intese ad intensificare il movimento per la formazione della piccola proprietà contadina ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione, da tanti anni auspicata della direttissima Roma-Bari ». (7089).

RISPOSTA. — « La Commissione interministeriale, istituita con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1947, n. 16, per lo studio di un nuovo piano regolatore delle ferrovie, dopo ponderato esame dei vari tracciati proposti da enti e da autorità per la realizzazione di una nuova linea di grande comunicazione fra Roma e le Puglie, ha iscritto fra le opere da eseguire in un primo tempo la ferrovia Roma-Rocca d'Evandro-Isernia-Vinchiaturo-Campobasso-Lucera, dello sviluppo di chilometri 132.300. Tale linea dovrebbe avere origine dalla stazione di Rocca d'Evandro, sulla Roma-Cassino, ed utilizzerebbe alcuni tratti di ferrovia esistenti, previ opportuni miglioramenti plano-altimetrici. Per la costruzione della nuova linea, iscritta dalla commissione al 12° posto della graduatoria di urgenza delle linee da eseguire in un primo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

tempo, con la raccomandazione di dare la precedenza al tratto Rocca d'Evandro-Campobasso, si dovrà incontrare una spesa dell'ordine di lire 40 miliardi. E da far presente però che nessun provvedimento concreto è stato possibile adottare in proposito, dato che manca la legge che autorizzi la costruzione di detta linea e autorizzi lo stanziamento dei fondi occorrenti ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere concesso il prescritto parere tecnico in merito al progetto del campo sportivo nel comune di Bagnoli del Trigno (Campobasso) ». (7109).

RISPOSTA. — « Nessun progetto per il campo sportivo di Bagnoli del Trigno (Campobasso) è stato presentato sia agli uffici periferici che alla Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche di questo Ministero. Pertanto nessun parere tecnico deve essere pronunciato in merito da parte di questo dicastero ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando l'A.N.A.S. provvederà a sistemare il tronco della strada statale numero 87, che dal comune di Larino porta a Campobasso, attualmente in pessime condizioni ». (7160).

RISPOSTA. — « In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* avvenuta il 15 gennaio 1952 della legge cui fanno capo i lavori di sistemazione del tronco della strada statale numero 87 che da Larino porta a Campobasso, si è subito provveduto allo studio dei progetti relativi ai lavori stessi. La gara per l'appalto dei lavori del primo tratto della strada e cioè dal chilometro 145 al 153 è andata deserta per l'assenza di imprese concorrenti; essa però sarà fra breve ripetuta. La gara per il secondo tratto e cioè dal chilometro 153 a Larino è, in corso ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato della vertenza, pendente da oltre un secolo, fra il comune di Sesto Campano (Campobasso) e Presenzano, avente per oggetto terreni sottoposti ad uso civico, e se non creda di intervenire, perché la transazione intervenuta il

27 luglio 1951 innanzi il Commissario degli usi civici di Napoli abbia regolare esecuzione ». (7196).

RISPOSTA. — « L'annosa vertenza tra i due comuni di Sesto Campano e Presenzano ha per oggetto l'appartenenza ad uno di essi della zona boschiva demaniale denominata « Faiozzi », sita al limite del territorio di entrambi i comuni. Dette amministrazioni comunali hanno effettivamente presentato al commissario per gli usi civici di Napoli, per la omologazione, un progetto diretto a risolvere in via transattiva la vertenza, che è ritornata solo di recente dinanzi al commissario, dopo un lungo procedimento svoltosi, con alterne vicende, in grado di appello della prima sentenza commissariale. Con ordinanza adottata nell'udienza del 20 novembre 1951 il progetto di transazione presentato è stato dichiarato non omologabile dal commissario, il quale ha in conseguenza disposto la continuazione del giudizio. Poiché la difesa del comune di Sesto Campano ha interposto frattanto ricorso straordinario al Capo dello Stato, diretto a far annullare il diniego commissariale di approvazione di cui all'ordinanza anzicennata del 20 novembre 1951, questo Ministero prima di pronunciarsi sul ricorso, ha richiesto al commissario di Napoli, per l'esame, gli atti della progettata transazione per le opportune determinazioni di carattere amministrativo ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che l'ex casa del fascio di Pianiga (Venezia) sia utilizzata per le scuole del posto, che mancano, e che il comune non ha la possibilità di costruire ». (7278).

RISPOSTA. — « Fin dal febbraio 1951 l'amministrazione finanziaria, a mezzo dell'Intendenza di finanza di Venezia, ha fatto conoscere al comune di Pianiga di essere disposto ad accogliere la richiesta per la vendita dell'ex casa del fascio a favore del comune stesso, ed a ratizzare in dieci anni il pagamento del prezzo concordato, purché fosse accettato il vincolo di destinazione del bene a sede degli uffici o delle scuole comunali. Si è anche predisposto il relativo schema di atto di compravendita, ma finora non si è potuto concretare il negozio perché il comune, nonostante ripetuti solleciti sia verbali che scritti da parte dalla nominata intendenza, non ancora ha provveduto alla sottoscrizione per accetta-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

zione del cennato schema, che dovrà essere sottoposto, per il prescritto parere, al Consiglio di Stato. È evidente quindi che l'amministrazione finanziaria è già andata incontro al desiderio del comune di Pianiga e che il ritardo nella conclusione della vendita dipende unicamente dal comune medesimo ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere definita la pratica riguardante la costruzione dell'acquedotto sussidiario di Campobasso, indispensabile per la vita della città ». (7287).

RISPOSTA. — « La richiesta di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto sussidiario « Santa Maria » per la città di Campobasso è stata debitamente istruita. Il consiglio superiore dei lavori pubblici ha per altro esclusa la possibilità di procedere alla esecuzione dell'opera stessa per lotti funzionali. Presentemente si sta cercando di superare tale difficoltà al fine di poter definire al più presto la pratica di contributo riguardante il primo lotto di lavori dell'importo di 41 milioni di lire, in quanto non è stato possibile estendere il contributo all'intera spesa ammontante a lire 238.675.000 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è disposto ad accogliere la domanda da tempo presentata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Oratino (Campobasso) di contributo sulla spesa di lire 5 milioni prevista per l'ampliamento del cimitero ». (7289).

RISPOSTA. — « Per i lavori di ampliamento del cimitero di Oratino (Campobasso), il comune ha chiesto il contributo dello Stato nella spesa di lire 5 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. La domanda relativa però non è stata compresa nel programma del corrente esercizio finanziario in conseguenza della limitata disponibilità dei fondi in bilancio in rapporto alle numerose domande pervenute per opere del genere da parte degli enti locali. La domanda stessa però sarà tenuta presente in sede di formazione dei futuri programmi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quando sarà provveduto alla liquidazione a favore di quanti a Venezia

ed in provincia si sono uniformati alle norme in vigore del contributo di incoraggiamento per nuove costruzioni di case, previsto dalla legge 8 maggio 1947, n. 399 ». (7299).

RISPOSTA. — « La concessione dei premi di incoraggiamento ai sensi della legge 8 maggio 1947, n. 399, e successive modifiche e integrazioni, è stata sospesa perché i fondi all'uopo stanziati sono esauriti. Tuttavia questo Ministero ha prospettato a quello del tesoro, la opportunità di una ulteriore assegnazione di fondi. Senonché quest'ultimo Ministero, ritenendo che i contributi previsti nel citato decreto non possano costituire per la loro esigua entità (infatti essi corrispondono ad un'aliquota inferiore al 5 per cento del costo di costruzione) uno stimolo efficace per l'incremento dell'attività edilizia, ha rifiutato l'accoglimento della proposta, tenuto conto della necessità che i fondi dello Stato siano impiegati in attività che ne giustificano la erogazione. In merito tuttavia sono in corso ulteriori trattative con la Presidenza del Consiglio e col tesoro, dopo di che, ove le proposte avanzate da questo Ministero trovino accoglimento, verrà predisposto apposito schema di disegno di legge ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere completata la istruttoria della perizia relativa ai lavori di riparazione dell'acquedotto del comune di Jelsi (Campobasso) ». (7301).

RISPOSTA. — « Per poter completare l'istruttoria della perizia dei lavori di riparazione dell'acquedotto del comune di Jelsi, dovranno effettuarsi alcuni sopralluoghi non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno. La perizia relativa sarà esaminata poi con ogni sollecitudine per gli ulteriori provvedimenti. La spesa occorrente è già prevista nel programma dell'esercizio finanziario in corso ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere ricostruito il ponte sulla Raja, posto a servizio della strada, che dal comune di Isernia (Campobasso) mena al bivio di Fornelli (Campobasso), distrutto dai tedeschi ». (7302).

RISPOSTA. — « I lavori relativi alla ricostruzione del ponte sulla Raja posto a servizio della strada che dal comune di Isernia

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

porta al bivio di Fornelli (Campobasso), non sono stati inclusi tra quelli da eseguire nel corso del corrente esercizio a causa della limitata disponibilità dei fondi assegnati. La Amministrazione provinciale di Campobasso ha tuttavia recentemente rinforzata la passerella provvisoria, cosicché il transito è assicurato ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere completata la ricostruzione del vecchio ponte sul fiume Lorda, che tanto interessa la popolazione del comune di Longano (Campobasso), evitandosi che l'acqua turbinosa del fiume in piena, scardinandolo a poco a poco, lo demolisca ». (7327).

RISPOSTA. — « I lavori relativi alla ricostruzione del ponte sul fiume Lorda in tenimento di Longano, avranno inizio al più presto, appena, cioè, sarà ultimata l'istruttoria della relativa pratica ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa all'acquedotto di Longano (Campobasso) che ha bisogno di riparazione, invano da tempo richiesta ». (7328).

RISPOSTA. — « Il comune di Longano non ha mai segnalato necessità di riparazioni all'acquedotto civico che non risulta per altro danneggiato dalla guerra. Risulta però che il comune stesso ha avanzato una richiesta alla Cassa per il Mezzogiorno perché effettui dei lavori di integrazione della portata dell'acquedotto, deficiente nei periodi di magra. Ma quest'ultima questione non interessa la competenza di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno accogliere la domanda di contributo presentata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 dal comune di Longano (Campobasso) sulla spesa necessaria per la costruzione di un acquedotto sussidiario, quello esistente essendo rivelato insufficiente ». (7329).

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che il comune di Longano (Campobasso), abbia presentato una richiesta di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto sussidiario. Al-

lorché detta domanda sarà presentata, se ne terrà conto, per i possibili riguardi, in sede di formazione dei futuri programmi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio in rapporto alle numerosissime richieste pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione del ponte sul Rio di Macchiagodena, già semidistrutto dalla guerra e crollato nell'ottobre 1951 ». (7330).

RISPOSTA. — « La ricostruzione del ponte sul torrente Rio, lungo la strada Macchiagodena-Cantalupo del Sannio (Campobasso) è compresa nel programma delle opere da eseguirsi col sistema dei pagamenti differiti ai sensi della legge 10 luglio 1949, n. 460. La relativa pratica è già in corso d'istruttoria e quanto prima sarà definita la questione relativa alla richiesta di concessione dei lavori presentata dall'amministrazione provinciale di Campobasso ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Macchiagodena (Campobasso) dell'edificio scolastico, di cui tanto quella popolazione ha bisogno ». (7331).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Macchiagodena (Campobasso) per ottenere il contributo erariale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 28.189.836 prevista per la costruzione dell'edificio scolastico del capoluogo non ha potuto fino ad ora essere accolta. Tale domanda è però tenuta presente per essere riesaminata in sede di compilazione dei successivi programmi da attuarsi in applicazione della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno di accogliere la domanda di contributo presentata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Macchiagodena (Campobasso) sulla spesa prevista per la costruzione, nella frazione Incoronata, dell'acquedotto ». (7332).

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che il comune di Macchiagodena (Campobasso) abbia presentato una richiesta di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto nella frazione Incoronata. Allorché detta domanda sarà presentata, se ne terrà conto, per i possibili riguardi, in sede di formazione dei futuri programmi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in rapporto alle numerosissime richieste pervenute.»

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla scelta, nell'Alto Molise, di una sede, nella quale dovrebbero raccogliersi i guardafili, già residenti in diversi comuni della zona ». (7406).

RISPOSTA. — « In merito comunico che la possibilità di istituire un particolare servizio per la sorveglianza e la manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche nell'alto Molise è ancora in fase preliminare di studio. Una definitiva soluzione potrà adottarsi solo quando saranno noti tutti gli elementi di valutazione e di giudizio già richiesti ai competenti circoli delle costruzioni, e che sarà possibile ottenere soltanto dopo lunga e minuziosa indagine sulle caratteristiche offerte dalla zona interessata. L'istituzione del « centro di zona » comporterebbe infatti modifiche di non lieve entità alla circoscrizione territoriale dei circoli che fanno capo alla regione Molisana, e di conseguenza esige la soluzione di numerosi e delicati problemi, allo scopo di assicurare, in qualsiasi evenienza, la perfetta efficacia e funzionalità dei servizi telegrafici e telefonici ».

Il Ministro: SPATARO.

CORBI E PAJETTA GIULIANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere — premesso che la sera del 18 ottobre 1951 il brigadiere comandante la stazione dei carabinieri del comune di Campo di Giove (L'Aquila), saputo che nell'abitazione privata del signor Eustachio De Carpite erano riuniti alcuni lavoratori del luogo per discutere col signor Ivo D'Innocenzo, dirigente della Camera del lavoro di Sulmona, problemi di interesse sindacale, penetrava in compagnia di altro carabiniere, senza averne legale autorizzazione, nell'abitazione del De Carpite, e, dopo aver ordinato l'immediato scioglimento della riunione, procedeva al fermo del D'Innocenzo, sostenendo che a ciò l'autorizzava il sospetto che nel corso della riunione si sarebbe parlato anche della difesa della pace e si sarebbero apposte firme all'appello di Berlino; e che,

in seguito, lo stesso brigadiere, rinvenuta nelle tasche del D'Innocenzo una scheda per la raccolta di firme di adesione all'appello di Berlino, commetteva un nuovo illecito, contestando a questi contravvenzione; se ritenga compatibile con i diritti civili riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione della Repubblica, l'inqualificabile operato del suddetto brigadiere, e per sapere, altresì, quali provvedimenti intenda prendere a carico dello stesso al fine di impedire nuovi abusi a riassicurare i cittadini sul fatto che l'uniforme non esime chi l'indossa dall'obbligo di rispettare le leggi dello Stato », (già orale 3081).

RISPOSTA. — « La riunione, cui si riferisce la interrogazione, fu dal comandante la stazione carabinieri di Campo di Giove ritenuta attuata in luogo pubblico, perché la porta di casa — ove la riunione si svolgeva — era spalancata ed una ventina di persone vi partecipavano stando assembrate sulla strada mentre nella sala erano convenute altre trenta persone. Si aggiunga che la riunione era stata preceduta da comunicazioni fatte dal pubblico banditore, con avvertimento ai cittadini a recarsi presso la casa De Carpite per il discorso di un oratore di Sulmona. L'oratore D'Innocenzo non fu fermato, ma solo invitato in caserma per l'identificazione e per la contestazione delle contravvenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'ordinanza prefettizia che vieta la raccolta di firme in luogo pubblico. È da escludere che si sia verificata violazione di domicilio da parte del sottufficiale dei carabinieri e, comunque, l'autorità giudiziaria ha archiviato tale denuncia. È invece in corso la procedura contro il D'Innocenzo per i reati per i quali è stato denunciato ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Circa il concorso sulla spesa per la scuola elementare in frazione Marega del comune di Bevilacqua (Verona) cui ha fatto riferimento la nota ministeriale segreteria generale del 14 novembre 1951, n. 1570/1 ». (7421).

RISPOSTA. — « I limitati stanziamenti previsti nel bilancio di questo Ministero per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno finora consentito di accogliere la domanda del comune di Bevilacqua, intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 11 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di Marega. Detta domanda è però te-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

nuta presente per essere ripresa in esame, in occasione della compilazione di futuri programmi esecutivi delle opere da ammettersi ai benefici di cui alla menzionata legge ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

DE MICHELE E NUMEROSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per assicurare l'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'impianto elettrico per la pubblica illuminazione nei comuni di Capriati al Volturno e Ciorlano, in provincia di Caserta, per i quali fu concesso il contributo statale, nel corrente esercizio, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 509, di fronte alle richieste della società elettrica Campania, le quali, suscitando riserve da parte dei competenti organi del Ministero, minacciano di rendere inefficaci le già concesse provvidenze statali e di impedire a laboriose popolazioni l'uso di un servizio pubblico, che può considerarsi essenziale per un pur modesto livello di vita civile ». (4906).

RISPOSTA. — « Per risolvere le difficoltà sorte fra alcuni comuni — fra cui quelli di Ciorlano e Capriati al Volturno (Caserta) — ammessi ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e le società erogatrici di energia elettrica per quanto riguarda la proprietà degli impianti ed il versamento dei contributi a fondo perduto da parte degli enti locali interessati a favore delle società elettriche, questo Ministero ha diramato ai propri uffici apposita circolare. Tale circolare vale a chiarire i dubbi finora esistenti consentendo che la corresponsione del contributo, di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, possa ammettersi, non soltanto per l'esecuzione delle opere di proprietà dei comuni, ma anche, in casi particolarissimi, per le somme che a questi sono richieste dalle società fornitrici di energia elettrica quale compenso a fondo perduto per la realizzazione degli scopi, purché il detto compenso rappresenti soltanto una parte della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione degli impianti in parola ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

LOPARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno accogliere la domanda di elevamento del contributo già concesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, da cinque a dieci milioni, avanzata dal comune di Fossa (Aquila), con lettera 22 novembre 1951, n. 1380, diretta

al Ministero dei lavori pubblici (direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche) sulla spesa necessaria per i lavori di miglioramento della fognatura, resisi indispensabili per la sua insufficienza ». (7370).

RISPOSTA. — « Il comune di Fossa (Aquila) ha presentato domanda a questo Ministero per essere ammesso ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di miglioramento della fognatura e la costruzione del lavatoio, per l'importo complessivo di lire 11.500.000. Questo Ministero ha già promesso al comune un contributo del 5 per cento sulla spesa di lire 5 milioni per un primo lotto funzionale della sola fognatura. Senonché gli atti di progetto relativi dell'opera stessa, non sono stati ancora presentati, per il fatto che il progetto stesso non ha avuto la prescritta approvazione tecnica essendo stato redatto da un geometra anziché da un ingegnere. Inoltre il comune ha dichiarato che il progetto sarà rielaborato e che sarà chiesta la concessione del contributo sull'intera spesa o almeno fino alla concorrenza di lire 10 milioni. Si osserva al riguardo che trattandosi di fognatura, sembra che il progetto per un primo lotto funzionale possa essere utilmente finanziato. Comunque, l'estensione del finanziamento all'intera spesa, potrà eventualmente essere esaminata in rapporto alla disponibilità residua dei fondi in bilancio ed in base al progetto esecutivo, allorché questo sarà stato presentato ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

LOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che il ponte costruito nel recente dopoguerra sul torrente Belbo ad Oviglio (Alessandria), per la sua angustia in caso di piena del torrente stesso, costituisce un ostacolo al defluire della massa d'acqua e una delle cause dell'allagamento dell'abitato di Oviglio. L'interrogante è del parere che un ponte di almeno 6 arcate ed adeguati spostamenti degli attuali argini del Belbo nei pressi di Oviglio, possano costituire valide difese per tutta la plaga che da Oviglio si estende sino alla confluenza del Belbo con il Tanaro. È pure del parere che l'opera di non grandissima entità finanziaria, possa e debba essere intrapresa al più presto ». (6600).

RISPOSTA. — « Nella ricostruzione del ponte sul Belbo ad Oviglio, distrutto da azioni belliche e interessante la strada provinciale Oviglio-Felizzano, si è avuto cura di aumentare la luce da metri 35,10 a metri 37 in lunghezza e ad aumentare la luce stessa in al-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

tezza elevando il piano d'imposta delle trovate da metri 3 a metri 1,60 sotto il piano stradale. Ciò nonostante la luce del ponte in parola non si è dimostrata sufficiente a smaltire le piene verificatesi recentemente. Tale inconveniente si è manifestato anche per le arginature del fiume, sistemate dopo l'alluvione del 1949, la cui sommità è resa obbligatoria dal piano provvisorio della ferrovia Alessandria-Bra-Cavallermaggiore, le quali arginature sono state generalmente superate dal pelo di massima piena. In seguito ad accordi presi con l'Amministrazione provinciale di Alessandria e con i comuni interessati sui criteri da seguire per la difesa della parte bassa dell'abitato di Oviglio si è disposta la immediata compilazione del progetto in coordinazione del progetto della provincia per l'allargamento del ponte Belbo sulla strada provinciale. L'appalto dei detti lavori di difesa si potrà eseguire entro breve tempo. Intanto sono pressoché ultimati i lavori relativi alle arginature della sponda sinistra del Belbo in località Favagrossa nell'intento di impedire lo spostamento della confluenza del Belbo in Tanaro. Si ritiene per ora inopportuno ogni estensione delle arginature del fiume Belbo presso la confluenza del Tanaro ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali decisioni sono state prese in merito alla costruzione del pontile nella marina di Paola (Cosenza) ». (7338).

RISPOSTA. — « La costruzione di un pontile di approdo sulla spiaggia di Paola ha già formato oggetto di studio da parte di questa Amministrazione. L'opera riveste carattere di particolare difficoltà tecnica per cui è necessario disporre sondaggi preliminari allo scopo di conoscere la natura del sottosuolo marino ed avere elementi precisi per lo studio del progetto esecutivo. Si assicura che tali sondaggi saranno praticati nella prossima primavera, non appena cioè le condizioni del mare lo consentiranno, attesa la impossibilità di farli nella presente cattiva stagione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MONTICELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per cui la pratica di pensione di guerra, relativa all'ex militare Sodi Iosè di Guido (n. 293716), che trovasi da circa un anno alla commissione medica superiore per il parere sulla dipendenza da causa di servizio, ancora non è stata definita ». (7367).

RISPOSTA. — « La pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Sodi Iosè di Guido (n. 293716) è rimasta in trattazione più del consueto perché ha formato oggetto di uno speciale esame da parte della commissione medica superiore, che, però, ha già espresso il parere sulla dipendenza da causa di servizio della infermità da cui fu riconosciuto affetto il soprannominato in sede di accertamenti sanitari. In relazione a tale parere è stato predisposto schema di provvedimento concessivo che trovasi, presentemente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e per l'ulteriore corso ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

PALAZZOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se è esatto che, contrariamente alla chiarissima lettera del regio decreto 3 maggio 1945, n. 233, si vogliono attribuire al 1951 le vacanze verificatesi nel 1950 nel ruolo di primo pretore, vacanze delle quali, in seguito all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392, che sopprime il ruolo di primo pretore, devono beneficiare i consiglieri di Corte di appello dichiarati idonei nel concorso del 1950 ». (7389).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che la questione formante oggetto della interrogazione è da esaminare tenendo presenti le seguenti disposizioni legislative:

1°) legge 4 maggio 1951, n. 383, che ha aumentato il ruolo della magistratura di 580 unità, determinando in 130 il numero dei primi pretori;

2°) legge 24 maggio 1951, n. 392 (articolo 9), che ha abolito il ruolo di detti magistrati, disponendo che essi sono collocati nel ruolo dei magistrati d'appello;

3°) articolo 152 dell'ordinamento giudiziario, che distinguendo le vacanze del ruolo in previste ed impreviste, annovera fra le previste unicamente quelle derivanti da collocamenti a riposo per limite di età.

« Nella pratica attuazione di tali disposizioni è avvenuto quanto segue. Il ruolo dei primi pretori (130) presentava 60 vacanze, le quali sono divenute logicamente vacanze nel ruolo dei consiglieri d'appello, dal momento che la legge 24 maggio 1951, n. 392, citata, col disporre la soppressione dell'uno e il collocamento dei primi pretori nell'altro, ha in sostanza unificato i due ruoli. Nessun dubbio che tali vacanze, nel ruolo dei consiglieri di appello, si sono determinate nel 1951, dato che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

esse conseguivano alla applicazione di un provvedimento di legge entrato in vigore in detto anno; e che, trattandosi di vacanze non derivanti da collocamento a riposo per limite di età (articolo 152 citato), hanno carattere di vacanze imprevedute da attribuire per metà agli idonei del concorso dello stesso anno 1951 (l'altra metà essendo riservato ai promovibili per scrutinio). Nessuna rilevanza ha invece nella questione il decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233 (articolo 2, comma primo) da lei citato in quanto detto articolo si limita a stabilire una deroga all'ordinamento giudiziario (articolo 147) per quanto concerne appunto la quota delle vacanze imprevedute di ciascun anno da attribuire al concorso e allo scrutinio, ferma rimanendo la nozione di vacanze previste ed imprevedute. Del resto quando la stessa legge 4 maggio 1951, n. 383, citata, nel disporre l'aumento degli organici, intese derogare alle norme dell'ordinamento giudiziario circa l'attribuzione delle vacanze imprevedute, quali erano quelle che si determinavano per effetto della legge stessa, stabilì le quote da attribuire agli anni 1951 e 1952; giacché altrimenti tutte le nuove vacanze avrebbero dovuto essere attribuite all'anno 1951 come imprevedute ».

Il Ministro: ZOLI.

PERRONE CAPANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — « Per conoscere se e come credono d'intervenire a sollievo degli ingenti danni arrecati alle opere portuali e al naviglio ricoverati nella rada di Vieste (Foggia) dal violentissimo fortunale colà abbattutosi nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 1952, superando in portata e conseguenze dannose ogni precedente a memoria di uomo ». (7396).

RISPOSTA. — « Per la riparazione dei danni prodotti nel porto di Vieste dalle mareggiate verificatesi fra il 2 e il 3 febbraio 1952 si è autorizzato l'appalto per l'importo di lire 400 mila, dei lavori di salpamento dei massi ribaltati nell'interno del porto, allo scopo di liberarne quella parte di accesso rimasta ostruita. È stato inoltre disposto perché sia provveduto subito allo sgombero dei materiali depositati dai marosi nelle strade adiacenti al porto e si è disposto perché sia preparata una perizia per l'importo di lire 11 milioni relativa ai lavori più urgenti occorrenti per la riparazione dei danni subiti dalle opere portuali, perizia che sarà senz'altro finanziata ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

RIVA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno adottare speciali provvedimenti per l'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952, in deroga alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, considerando che, per le aliquote previste dall'articolo 44, le quali dovevano entro il mese di agosto 1951 essere approvate dalle rispettive giunte provinciali amministrative, in molte province il provvedimento di competenza venne emesso solo alla fine del novembre 1951 e che pertanto le amministrazioni comunali si sono trovate nell'impossibilità di approntare, con questo sistema, gli atti relativi alla riscossione della imposta stessa entro i termini previsti dal testo unico per la finanza locale e che prima di tale epoca non furono emanate disposizioni e istruzioni interruttive in modo che i comuni, pressati da necessità economiche, hanno eseguito i normali accertamenti, iscrivendo nei ruoli tutte le partite definite, e non contestate; ruoli respinti in questi giorni dalle rispettive intendenze di finanza, le quali hanno invitato i comuni ad attenersi alle norme previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, e ciò in ordine a recenti istruzioni ministeriali. È da rilevare che la mancata approvazione dei ruoli dell'imposta di famiglia, già predisposti dai comuni, comporta una tardiva esazione dell'onere tributario che coinciderà con arenamento e disservizio generale delle pubbliche amministrazioni e che l'applicazione delle nuove norme in materia darà luogo ad una esazione, limitata a una metà di quella già accertata, con le relative dannose conseguenze anche agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito. L'interrogante chiede, quindi, al Ministro, se non ravvisi l'opportunità di un provvedimento autorizzante in via transitoria, e per l'anno 1952, di riscuotere l'imposta di famiglia col sistema precedente per tutte le partite definite, non contestate ed iscritte a ruolo, esonerando nel contempo lo Stato dall'obbligo di corrispondere la percentuale sull'imposta generale sull'entrata ». (7009).

RISPOSTA. — « La legge 10 gennaio 1952, n. 25 — pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 14 gennaio 1952, n. 11 — portante disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952, ha dato facoltà ai comuni di provvedere alle variazioni da introdurre nei ruoli sino al 10 dicembre 1952 e di iscrivere, oltre che nel ruolo principale ed in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali, le partite dell'imposta divenute definitive e le

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

parti non contestate delle partite rettifiche di ufficio. Con tale legge, che offre ai comuni la possibilità di revisionare le partite d'imposta e di porre subito in riscossione le partite stesse a mano a mano che siano comunque divenute definitive, vengono rimossi gli inconvenienti cui accenna l'onorevole interrogante. Sta ora alla energia ed alla attività degli amministratori comunali di dare impulso agli accertamenti ed alle revisioni, in modo che l'imposta di famiglia, pur con l'applicazione delle aliquote ridotte, conseguenti all'articolo 44 della legge 11 gennaio 1951, numero 25, dia un rendimento adeguato. Non si può, per altro, aderire alla proposta formulata dall'onorevole interrogante, di riscuotere col sistema precedente, in via transitoria per il corrente anno, tutte le partite di imposta di famiglia definite, non contestate ed iscritte a ruolo, esonerando nel contempo lo Stato dall'obbligo di corrispondere la percentuale sull'imposta generale sull'entrata. L'eventuale accoglimento della suddetta proposta comporterebbe una aperta violazione del cennato articolo 44, e sarebbe inoltre in palese contrasto con la legge 10 gennaio 1952, n. 25. Per contro, l'esonero dello Stato dall'obbligo di corrispondere la percentuale sull'imposta generale sull'entrata causerebbe gravi difficoltà finanziarie ai comuni, contro il modestissimo vantaggio di mettere immediatamente in riscossione i ruoli della imposta di famiglia ».

Il Ministro: VANONI.

SAIJA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se non ritiene opportuno sollecitare l'inizio dei lavori per la costruzione di INA-CASA e case popolari nel comune di Capo d'Orlando (Messina) di cui esistono i finanziamenti ». (7072).

RISPOSTA. — « Considerato che il Ministero del lavoro ha dato già risposta alla interrogazione per la parte di sua competenza, si risponde per la parte che rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici. L'Istituto autonomo per le case popolari di Messina ha previsto nel programma costruttivo di lire 700 milioni, ammesso da questo Ministero al contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio finanziario 1950-51, anche un progetto per numero 6 alloggi popolari nel comune di Capo d'Orlando di lire 15.500.000. Per la concessione del contributo statale annuo di lire 29.161.885 per 35 anni sul mutuo di lire 700 milioni contratto dall'Istituto case popolari, con la Direzione generale degli istituti di previdenza, questo Mini-

stero, ha emesso il relativo decreto, il quale inviato il 14 dicembre 1951 al Ministero del tesoro per la controfirma, è stato poi qui restituito il 10 gennaio 1952. Ora tale decreto trovasi alla Corte dei conti per la registrazione. Non appena il provvedimento di che trattasi sarà così perfezionato, se ne darà subito comunicazione all'istituto, il quale sarà messo in grado di iniziare tutti i lavori progettati col suddetto programma di lire 700 milioni, tra i quali, quelli interessanti il comune di Capo d'Orlando ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

SAMMARTINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se è a conoscenza del fatto che, a causa di un ponte crollato lungo la strada che da Cantalupo nel Sannio conduce a Macchiagodena, nel Molise, sono rimasti isolati importanti e popolosi centri; se non intenda, quindi, autorizzare la immediata ricostruzione del ponte stesso, che rappresenta l'unica via possibile al traffico delle persone e delle cose dei centri interessati ». (7015).

RISPOSTA. — « La ricostruzione del ponte « O. De Salvio » sul torrente Rio, lungo la strada Macchiagodena-Cantalupo del Sannio (Campobasso), danneggiato da eventi bellici, fa parte del programma del primo gruppo di lavori da eseguirsi in tale provincia col sistema dei pagamenti differiti, ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460. La relativa pratica è già in corso d'istruttoria e quanto prima sarà definita la questione relativa alla richiesta della concessione dei lavori avanzata dall'amministrazione provinciale di Campobasso. Per assicurare intanto il transito provvisorio sul predetto ponte — interrotto in seguito alla recente alluvione — è stato già provveduto, con intervento di pronto soccorso ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ad approvare una perizia dell'importo di un milione i cui lavori saranno quanto prima consegnati alla ditta rimasta aggiudicataria dell'appalto ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

STUANI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quale sia stata la spesa definitiva per il completamento del palazzo per la sede della F.A.O. per il quale con legge 24 aprile 1950, n. 195, sono stati stanziati 1600 milioni di lire. Per sapere, inoltre, quale sia stata la spesa globale per la costru-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

zione vera e propria del fabbricato, e quale la spesa complessiva per le sue attrezzature tecniche ». (7241).

RISPOSTA. — « Con legge 24 aprile 1950, n. 195, fu autorizzata la spesa di lire 1100 milioni per il completamento dell'esistente corpo di fabbrica B del complesso edile della ex sede del Ministero dell'Africa italiana al viale Guido Baccelli in Roma allo scopo di destinarlo alla *Food and Agricultural Organization* (F.A.O.).

« Le opere, per la parte muraria, si riferiscono essenzialmente ai lavori di finimento (intonaci, pavimenti, tramezzi, ecc.) per un importo di circa 284 milioni e alla fornitura e posa in opera d'impianti speciali e attrezzature tecniche per l'importo di lire 803 milioni circa. Si deduce quindi che la spesa preventivata, di cui alla legge anzicitata è stata quasi completamente erogata.

« In seguito, con legge 10 agosto 1950, n. 713, fu autorizzata la ulteriore spesa di lire 1600 milioni per il completamento della costruzione del corpo di fabbrica A del sopraddetto complesso edile; anch'esso assegnato alla F.A.O. Il riparto della spesa è stato il seguente:

1°) opere murarie e sistemazione esterna per l'importo di circa lire 778 milioni;

2°) impianti e forniture di attrezzature tecniche ordinarie e speciali per l'importo di circa lire 812 milioni.

« Pertanto anche la spesa preventivata con la predetta legge 10 agosto 1950, n. 713, può considerarsi quasi completamente erogata ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

TROISI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — « Per conoscere se, nell'intento di stroncare tutte le forme di frodi che arrecano un gravissimo danno al mercato oleario, non ritengano necessario ed urgente disporre con apposito provvedimento che la vendita al pubblico degli oli di semi sia effettuata in spacci distinti da quelli di olio di oliva, così come oggi avviene per lo spaccio delle carni equine ». (7237).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ravvisa opportuna l'adozione di un provvedimento che sancisca l'obbligo della immissione al consumo degli oli di oliva in spacci distinti da quelli per la vendita di oli di semi, in considerazione del turbamento che ne deriverebbe alla disciplina del commercio al minuto e dei riflessi economici che tale provvedimento avrebbe sul mercato dell'olio di oliva. È noto, infatti, che in alcune zone specie dell'Italia settentrionale l'olio di semi viene preferito dai consumatori a quello di oliva, e pertanto, non è da escludersi che la prospettata limitazione potrebbe determinare la rarefazione in quei mercati di quest'ultimo prodotto, in quanto i dettaglianti opterebbero per la vendita della qualità di olio in prevalenza più accetta alla clientela. Da ciò deriverebbe uno spostamento dei relativi consumi, un disagio per i consumatori, e una flessione nelle quotazioni dell'olio di oliva per effetto della diminuita richiesta della merce. La vendita dell'olio di oliva o di semi in appositi spacci, come avviene per le carni equine, riuscirebbe possibile nei centri di maggiore consumo, ma è evidente che la « specializzazione » comporterebbe una maggiorazione del prezzo al minuto, in dipendenza degli oneri dell'azienda che inciderebbero su un solo prodotto. Non sembra, d'altra parte, che l'accorgimento suggerito possa rappresentare un mezzo di decisiva importanza per l'efficacia dell'azione repressiva delle frodi. Basti pensare che l'olio di oliva potrebbe essere adulterato prima della immissione al consumo, per cui la eventuale distinzione dei locali di vendita rappresenterebbe soltanto una fittizia garanzia di genuinità dell'olio di oliva. Le norme contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2319, regolano la vendita degli oli di semi, e deve ritenersi che in base alle vigenti disposizioni di legge, la tutela del consumatore possa essere assicurata dall'intensificata azione di vigilanza promossa da questo Ministero per la repressione di ogni forma di frode nel commercio dei prodotti agrari ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.